



COMUNE di FORMIA

Provincia di Latina

ORDINANZA N. 8 DEL 17.02.2023

Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglia di vetro e/o in lattina - per ragioni di igiene e sicurezza pubblica in occasione della Festività del Carnevale Formiano 2023 – nei giorni 19 e 21 febbraio 2023.

IL SINDACO

Premesso che la Città di Formia è territorio a vocazione turistica e, pertanto, è interesse di questo Ente garantire alla collettività la piena fruizione della città in condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità e nel rispetto delle norme igieniche, nonché promuovere un'immagine curata dei luoghi, in particolar modo in occasione delle festività, nelle quali si presenta una situazione di maggior afflusso turistico;

Atteso che i festeggiamenti in occasione della prossima Festività del Carnevale che interesseranno le giornate di Domenica 19 e Martedì 21 febbraio 2023, richiamando in genere l'affluenza di numerosi cittadini e visitatori che si intratterranno nelle zone interessate dalle manifestazioni carnevalesche che riguarderanno per giornate su indicate la parata carnevalesca di cari allegorici, da parte di gruppi mascherati e di associazioni sportive e culturali di Formia, e segnatamente nelle zone a partire da Piazza Mattei fino all'arrivo in Piazza Largo Paone, a partire dalle ore 14.30 fino alle 20.00 circa - ove pertanto è prevedibile un notevole afflusso di persone, in particolare di giovani;

Considerato che:

- a) sempre con maggior frequenza è stato rilevato che nelle strade e nelle piazze di cui sopra vengono abbandonati, dopo l'uso, contenitori di bevande in vetro che, per varie cause, finiscono in frantumi sparsi al suolo, con evidenti rischi per la pubblica incolumità oltre che creare condizioni di incuria e di scarsa igiene;
- b) dal consumo di alcolici e di altre bevande, soprattutto se in contenitori di vetro, potrebbero dunque derivare comportamenti pericolosi per l'ordine e la pubblica sicurezza;

Preso atto che come da indicazioni da parte del Commissariato di P.S. di Formia riguardo i dispositivi e le misure a salvaguardia dell'incolumità pubblica a sicurezza della manifestazione e per la gestione delle eventuali emergenze di ordine pubblico è emersa la necessità:

- ✓ *di predisporre apposita ordinanza di divieto di vendita di bottiglie di vetro e di lattine nei giorni interessati alla predetta festività del "Carnevale Formiano 2023" e precisamente nei giorni 19 e 21 febbraio 2023, negli esercizi pubblici dopo le ore 13.00 e sino alle ore 24.00;*

Ritenuto condivisibili tali richieste e necessario emettere a scopo precauzionale ed a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, apposita ordinanza avente specifica efficacia per detta manifestazione da tenersi nei giorni 19 e 21 febbraio 2023;

Ritenuto assolutamente urgente ed improcrastinabile dettare una specifica disciplina vincolante finalizzata a salvaguardare e tutelare la salubrità dei luoghi, l'igiene pubblica e la pubblica sicurezza della cittadinanza;

Ravvisata, pertanto, la necessità di vietare nel territorio del Comune di Formia, ed in particolare nelle zone a maggior concentrazione ed affluenza di persone interessate dalla manifestazione in argomento che si svolgerà nelle giornate del 19 e del 21 febbraio 2023, nel percorso che va da Piazza Mattei fino a Piazza Largo Paone, ovvero nelle Vie ad esso adiacente e/o collegate ed in particolare nella zona della cosiddetta "movida" e specificatamente di Piazza Tommaso Testa, Via Tullia, Via Abate Tosti, Via E. Filiberto, Via Vitruvio e aree portuali del Molo Vespucci e del Molo Azzurra, la somministrazione e la vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine;

Richiamati:

- l'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "*... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

- l'art. 54 del D. L.vo 267 del 18 agosto 2000, con riferimento al potere ordinatorio del Sindaco al fine di fronteggiare le situazioni che accrescano e favoriscano forme di insicurezza urbana e di carattere igienico sanitario sotto i profili in premessa analizzati;

- la nota prot. 9956 del 17/02/2023 con la quale si è provveduto a trasmettere alla Prefettura di Latina la bozza della presente ordinanza, in osservanza del comma 4 dell'art. 54 del D.lgs. 267/00

Richiamato, altresì, il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "*In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto del Comune;

ORDINA

- per le motivazioni di sicurezza pubblica esplicitate in premessa, ai titolari dei pubblici esercizi, delle attività commerciali e dei titolari delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, sia su posteggio che itinerante, esercenti l'attività nel territorio di Formia che va da Piazza Mattei fino a Piazza Largo Paone, ovvero nelle Vie ad esso adiacente e/o collegate nelle giornate del 19 e del 21 febbraio 2023, in particolare nella zona della cosiddetta "movida" e specificatamente di Piazza Tommaso Testa, Via Tullia, Via Abate Tosti, Via E. Filiberto, Via Vitruvio e aree portuali del Molo Vespucci e del Molo Azzurra;

1) Il divieto di vendita e di somministrazione di alcolici ed altre bevande poste in contenitori di vetro e/o lattine sia all'interno degli esercizi pubblici sia nelle relative aree di pertinenza:



➤ **dalle ore 13:00 fino alle ore 24:00 nei giorni 19 e 21 febbraio 2023:**

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento, con avvertenza che l'inosservanza alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

che la presente ordinanza ha validità nei giorni 19 e 21 febbraio 2023, salvo diverse e successive disposizioni;

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale:

- il controllo per l'osservanza del presente provvedimento e l'adozione dei provvedimenti di competenza;

DISPONE

La notifica a mezzo pec della presenta ordinanza alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine per quanto di loro competenza.

L'invio a mezzo pec, al Prefetto ai sensi del comma 1 lett. c) dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000, di Latina ed alla Questura di Latina;

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013 e s.m.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Sezione staccata di Latina - nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi, ai sensi del DPR n. 1199/1971.

Dalla Residenza Municipale, 17 febbraio 2023

**IL SINDACO**
Dott. Gianluca Taddeo